



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 dell'**Amministrazione provinciale di Pescara**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2023";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza del 19 aprile 2023, n. 21, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Presidente Stefano SIRAGUSA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 dell'Amministrazione provinciale di Pescara (ente con 316.363 abitanti) acquisiti in data 6 dicembre 2022, protocollo n. 4776.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune in data 20 marzo 2023, prot. n. 1288, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti ulteriori relativi ai questionari in esame.

Con nota prot. n. 6101 del 4 aprile 2023, acquisita in pari data con protocollo n. 1515, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "*organo di garanzia*", una "*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (Corte cost. sent. n. 184 del 2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1 del 2012. In quest'ottica, l'art. 20, comma 2, della l. n. 243 del 2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le "*modalità*" (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le "*forme*" (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo "*modalità*" che interessano l'intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell'organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali. Tali forme e modalità generano un

“sistema giustiziale” che ha lo scopo di garantire, nel corso di un unitario procedimento di controllo, la difesa effettiva con contraddittorio pieno e la possibile tutela impugnatoria (art. 11 del Codice di giustizia contabile). Le forme dell’unico grado contemplate dal citato Codice realizzano un procedimento integrato, articolato in una fase di “controllo officioso” ed una di “impugnativa” ad iniziativa di parte; l’intero procedimento deve essere rispettoso dei principi del giusto processo (cfr. Corte cost. sent. 18 del 2019, Corte cost. sent. n. 184 del 2022 e la consolidata giurisprudenza contabile, fra cui, *ex multis* Sez. riun. in spec. comp. sentt. n. 9, 10 e 20/2021, ordd. nn. 5 e 6 del 2021 nonché ordd. nn. n. 1, 7, 8, 9 del 2021). In entrambe le fasi, l’oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di amministrazione e la sostenibilità dell’equilibrio di bilancio. Il *thema decidendum* è stabilito dalla relazione di deferimento del magistrato istruttore; al giudizio partecipano i soggetti che sono previsti come parti necessarie dalla “modalità” di controllo stabilite dal legislatore, nel rispetto del principio di tipicità processuale e del giusto processo di cui esso è espressione. Per contro, nella fase eventuale e impugnatoria, si applicano le specifiche norme del Codice di giustizia contabile espressamente richiamate (artt. 11, 123-129 e 172-176 c.g.c.).

1.2. Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L’odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa prospettiva, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l’attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L’attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare”* (“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2023”, approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazione n. 231/2021/PRSE, il rendiconto 2019 mentre con atto n. 34/2022/PRSE quello del 2020.

2.1. *In primis*, si rileva l’approvazione in ritardo del rendiconto in esame. Infatti, il documento è stato approvato con delibera consiliare n. 18 del 20 giugno 2022 (scadenza: 30 aprile 2022).

2.2. In secondo luogo, emerge, dall’analisi dei dati BDAP, che sono presenti le risultanze contabili della gestione 2021, ma non i documenti allegati (a titolo esemplificativo: relazione dell’Organo di revisione, relazione tecnica o elenco dei residui attivi e passivi mantenuti). Ciò nonostante, nel questionario viene attestato il corretto invio delle informazioni di cui al comma 4, dell’articolo 11, del d.lgs. 118 del 2011.

2.3. Ulteriormente, si evidenzia che il processo di riordino del comparto province nel corso dell’ultimo decennio ha generato ingenti contributi che gli enti hanno dovuto trasferire allo Stato.

L’Organo di revisione, in merito all’analisi delle entrate riferite all’imposta sulla Rc Auto e su quella per le trascrizioni (IPT) ha riferito che: *“in merito va considerata la decurtazione rispettivamente di € 6.282.852,57 e € 2.041.843,48 in relazione al recupero delle somme dovute annualmente dall’amministrazione ai fini del concorso di manovra della finanza pubblica (legge n. 190/2014). Tale meccanismo di recupero sugli introiti relativi a RCA e IPT per il mancato versamento al contributo alla finanza pubblica genera problemi anche in termini di liquidità.*

Per un totale di contributi da versare per le annualità 2014/2021 di € 88.685.040,35 risulta un recupero al 31.12.2021 di € 68.491.091,30. Pertanto l’importo ancora da recuperare al 31.12.2021 sul 2022 è pari

a € 19.080.161,29 che trova corrispondenza con gli impegni residui previsti per i contributi relativi alle rispettive annualità”.

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell’equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l’indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati dall’Ente.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell’art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all’ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell’indebitamento (Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza per i trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell’integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l’allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell’11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri

che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2021 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	4.931.263	3.605.991	8.537.255
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	1.250.067	-	1.250.067
Risorse vincolate nel bilancio	274.421	3.506.848	3.781.269
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	3.406.776	99.143	3.505.919
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	2.088.021	-	2.088.021
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	1.318.755	99.143	1.417.898

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e su dati estrapolati da BDAP.

Si riscontra, in primo luogo, l'assenza dello stanziamento della quota di disavanzo emerso con il rendiconto 2019. Infatti, usufruendo delle agevolazioni dell'articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019, l'Ente aveva disposto il recupero in 15 anni con una quota costante di euro 37.904.

L'Organo di revisione, nel questionario, ha attestato che "il disavanzo è stato ripianato integralmente con il rendiconto 2020".

Pur prendendo atto che gli esercizi 2020 e 2021 chiudono con un avanzo di amministrazione è necessaria l'adozione di un'apposita delibera consiliare, corredata dal parere dell'Organo di revisione finalizzata a far emergere l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, così come già evidenziato da questa Corte per la disciplina del riaccertamento straordinario dei residui prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015 (cfr. Sez. contr. Lazio, deliberazioni n. 50/2020/PRSE e n. 109/2020/PRSE).

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) e le spese (Titolo 1 e 4).

Si riscontra un errore nella gestione delle variazioni del fondo crediti di dubbia esigibilità, infatti, nella colonna c) *“Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021”* andava inserito l'importo di euro 477.873 in quanto capiente rispetto allo stanziamento effettuato nel bilancio 2021 - 2023 di euro 490.000.

Si ricorda che le istruzioni per la compilazione di tale prospetto (decreto ministeriale 12 ottobre 2021) hanno chiarito che *“[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)”*.

La gestione di parte capitale è positiva per euro 3.605.991 con riferimento al parametro Z1 e per euro 99.143 con riguardo a Z2 e Z3.

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 2.361.176 per la spesa corrente e per euro 1.087.594 per quella in conto capitale.

Dall'analisi del questionario al rendiconto 2021 si evince che tale avanzo, rispetto all'esercizio precedente, è riferibile:

- per euro 202.390 da avanzo libero e destinato alla copertura di debiti fuori bilancio;
- per euro 3.246.380 da vincoli (di cui euro 2.461.597 da legge e principi di bilancio, euro 685.134 da trasferimenti e da euro 99.650 da vincoli apposti dall'Ente).

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure che hanno garantito l'equilibrio di parte corrente nonché di quello complessivo.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione - *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richiede anche la compilazione di complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto

dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a ricomprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente considerato.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

	2021
Risultato di amministrazione	19.267.112
Fondo crediti di dubbia esigibilità	4.870.325
Fondo perdite società partecipate	120.000
Fondo rinnovi contrattuali	303.509
Fondo contenzioso	861.771
Fondo passività potenziali da richieste rimborso add. prov. sull'accisa energia elettrica	50.000
Fondo passività potenziali da congiuntura economica sfavorevole	800.148
Fondo passività potenziali da pendenze con la Regione Abruzzo	1.887.561
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	7.378
Vincoli da leggi e da principi contabili	3.523.956
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.733.813
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	349.822
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	512.107
Altri vincoli	886.463
Avanzo di amministrazione	360.259

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 28.086.048 ed euro 23.727.595).

Il fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 14.826.585, di cui euro 13.202.697 di parte capitale ed euro 1.623.889 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, dalle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, si evince che è stato generato per le seguenti componenti:

- salario accessorio e premiante per euro 357.136;
- incarichi a legali per euro 215.767;
- altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente per euro 520.621;
- impegni relativi alle spese di funzionamento dell'Ente con scadenza delle fatture nell'esercizio 2022 per euro 530.365.

5.1. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE (euro 3.673.626) una somma pari al 66,05 per cento dei residui mantenuti (euro 5.562.240 di cui euro 1.888.614 relativi alla competenza ed euro 3.673.626 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte tasse e proventi assimilati*";
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE (euro 1.196.698) una somma pari al 58,93 per cento dei residui mantenuti (euro 2.030.602 di cui euro 464.473 relativi alla competenza ed euro 1.566.129 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (accantonato euro 1.120.982 su un totale residui di euro 1.954.886 di cui euro 1.530.077 relativi agli esercizi precedenti al 2021), la Tipologia 200 "*Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*" (accantonato euro 3.478 di pari importo al totale residui mantenuti ed interamente ascrivibili agli esercizi precedenti al 2021), la Tipologia 400 "*Altre entrate da redditi da capitale*" (accantonato euro - 27.108 di pari importo del totale dei residui mantenuti, interamente di competenza) e la Tipologia 500 "*Rimborsi e altre entrate correnti*" (accantonato euro 45.130 di pari importo del totale dei residui mantenuti di cui euro 32.574 relativi agli esercizi precedenti al 2021).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Si prende, positivamente, atto che l'Ente ha effettuato accantonamenti sul Titolo 3 per l'integrità dei residui presenti sulle Tipologie 200, 400 e 500.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 17,34 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre; se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 64,14 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 91,10 per cento e al 90,11 per cento ed uno a residui pari al 4,63 per cento per il Titolo 1 e al 21,13 per il Titolo 3. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 27,03 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione il 69,01 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2021).

In merito ai crediti eliminati, il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito è stato adeguatamente motivato ma non attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale.

Inoltre, tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, non sono affluite direttamente alla tesoreria dell'Ente nel corso del 2021 (art. 1, comma 786, legge di bilancio 2020).

La Sezione, tenuto conto dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità potenziando tutte le procedure necessarie all'incasso delle somme dovute.

5.2. Circa il fondo garanzia debiti commerciali, previsto per l'anno 2021, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto attesta che: *“l'Ente ha adottato il D.P. n. 28 del 28.02.2022 con il quale si prende atto che, avendo rispettato i criteri previsti dalla norma, non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”*.

5.3. Si riscontra la presenza di un fondo perdite società partecipate per euro 120.000 che in base a quanto attestato dall'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, è *“riferito alla necessità di neutralizzare l'impatto della perdita registrata dal Centro Agroalimentare – La Valle della Pescara –*

nel 2019 per euro 2.648.125 (partecipazione del 4,54%) e anche se nel 2020 è registrato un utile di euro 1.661.828, è mantenuto in via prudenziale in attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2021".

5.4. Il fondo contenzioso presenta una consistenza di euro 861.771 e da quanto riportato nella relazione al rendiconto si evince che: "dalla ricognizione effettuata dal servizio legale dell'Ente, trasmessa al Settore II con nota n. 3849 del 23.02.2022, risulta calcolata una passività potenziale probabile di euro 928.319. Pertanto risultano disposti i seguenti accantonamenti per un totale complessivo di euro 929.180:

euro 535.000,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente

euro 126.771,35 da Bilancio 2021 non impegnato e accantonato nel rendiconto 2021

euro 200.000,00 nel rendiconto 2021

euro 67.408,62 già accantonati nel Bilancio 2022".

5.5. Dall'analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2, estrapolato da BDAP, non emergeva in modo chiaro l'importo riconducibile alla gestione dei fondi trasferiti per la pandemia, pertanto, sono stati chiesti dei chiarimenti all'Ente.

A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state indicate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

Dal riscontro fornito si evince che l'Ente ha ricevuto nell'anno 2021 fondi per le funzioni fondamentali per euro 110.771.

La certificazione inviata al MEF ha evidenziato un saldo negativo per euro 2.763.876 derivante da:

- minori entrate per euro 1.792.672;
- minori spese per euro 144.524;
- maggiori spese per euro 1.115.728.

Per le minori spese l'Ente ha precisato che trattasi di economie generate per spese di connettività degli uffici provinciali e delle scuole provinciali (euro 19.563), per quelle di funzionamento del servizio istruzione secondaria in materia di illuminazione (euro 85.115) e per riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (euro 39.846).

Le maggiori spese, invece, sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- euro 9.762 per acquisto di beni;
- euro 217.383 per utenze e canoni;
- euro 322.756 per manutenzione ordinaria e riparazioni;

- euro 158.968 per altri acquisti;
- euro 406.859 per beni materiali.

In merito a quest'ultime l'Ente ha rappresentato che: *“per quanto riguarda le maggiori spese del titolo II, esse afferiscono principalmente agli interventi di manutenzione su impianti di riscaldamento delle scuole che, a causa del funzionamento continuo, per sopperire alle aperture dei locali destinati alla istruzione, hanno risentito della necessità di interventi di manutenzione straordinaria”*.

Pertanto, tenuto conto della quota vincolata al 31 dicembre 2020 (euro 3.976.751), dell'importo assegnato nel 2021 (euro 110.771) e del saldo della certificazione (negativo per euro 2.763.876), l'Ente ha vincolato, nel rendiconto 2021, risorse per euro 1.323.646.

È stato ulteriormente rappresentato che: *“alla data del 30 giugno 2022 la ricognizione effettuata dal Settore Finanziario sull'andamento delle entrate correnti, relative alla Imposta Provinciale di Trascrizione e alla RCA auto rapportato all'andamento nello stesso periodo nel 2019, ha rilevato una pesante riduzione degli incassi delle entrate tributarie”*. Tali perdite sono state quantificate in euro 660.909 con riferimento all'imposta provinciale di trascrizione ed in euro 1.176.588 per quanto concerne l'imposta sulla Rc auto per complessivi euro 1.837.497.

Conseguentemente, *“lo scostamento in riduzione ha indotto il Settore Economico Finanziario a far fronte a tutte le risorse disponibili per riportare in equilibrio il bilancio di previsione e con delibera di C.P. n. 21 del 10/08/2022, avente ad oggetto “Bilancio 2022 – Salvaguardia Equilibri di Bilancio 2022/2024 e Assestamento Generale di Bilancio 2022/2024”, è stata garantita la copertura delle minori entrate utilizzando le risorse residuali del «fondone» mediante l'applicazione dell'avanzo vincolato fondi covid 19 per l'importo di € 1.323.646,00 e pertanto al 31/12/2022 il saldo dei «fondi covid 19» è pari a ZERO”*.

L'Organo di revisione, nelle relazioni al rendiconto in esame, ha attestato di aver verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori.

Tenuto conto del prossimo adempimento in merito alla certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa di euro 29.735.244 in aumento rispetto al 2020 (euro 24.594.291) per via del saldo positivo della gestione corrente (euro 4.162.398) e di quella in conto capitale (euro 1.129.152).

La cassa vincolata presenta una consistenza di euro 6.306.284 (cfr. relazione al rendiconto e sezione II “dati contabili di cassa” - tab. 3 questionario al rendiconto). Tale importo però, nell'evoluzione triennale presente nel questionario al rendiconto - tabella n. 4, evidenzia una discrepanza in quanto viene riportato l'importo di euro 6.304.884.

La differenza di euro 1.400 è relativa a *“somme riservate/accantonate a seguito di assegnazioni effettuate da ordinanze emesse dal Giudice dell’esecuzione. Nel caso specifico al pignoramento a seguito sentenza n. 108/2015 per canone di occupazione suolo pubblico”*.

Ciò posto l’Organo di revisione rileva che: *“l’aggiornamento della cassa vincolata non è stata effettuata con atto di determinazione”* (cfr. questionario al rendiconto 2021).

L’Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità messe a disposizione dallo Stato e non è ricorso all’anticipazione di tesoreria.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente – pagamenti dell’amministrazione, è stato pubblicato l’indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere negativo per dieci giorni. Tenuto conto dei dati registrati, si raccomanda il monitoraggio delle misure adottate che hanno garantito un tempestivo pagamento dei fornitori dell’Ente.

Nella stessa sezione, viene indicato l’ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021, da calcolare e pubblicare ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 130.661 con 32 imprese creditrici.

Aggiornamento sulla situazione successiva alla legge n. 56 del 2014

7. Con nota istruttoria è stato chiesto all’Ente un aggiornamento, alla data del 31 dicembre 2022, sui rimborsi dovuti dalla Regione Abruzzo a seguito dell’emanazione della legge n. 56 del 2014.

Dal riscontro fornito si evince che nella contabilità dell’Ente sono presenti crediti per euro 3.175.877 mentre i contenziosi attivati sono tuttora pendenti.

Nello specifico è stato comunicato quanto segue.

“1) Per il rimborso delle quote relative alle funzioni non fondamentali servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro e della funzione sociale, la Provincia di Pescara ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo – Pescara, il Ricorso per ingiunzione n. 54/2018 RG – valore causa € 897.517,81. La Regione ha proposto ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo con RG_387 del 3 dicembre 2018. Il giudizio è tuttora pendente.

2) Per il rimborso del contributo per servizi trasporto e assistenza scolastica svolta in favore degli studenti in situazione di handicap, la Provincia di Pescara ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo – Pescara, il Ricorso per ingiunzione n. 61/2018 valore causa € 719.963,54. La Regione ha proposto ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo con atto n. RG_411/18 del 21 dicembre 2018. Il giudizio è tuttora pendente.

3) Per il rimborso delle spese di tutte le funzioni non fondamentali sostenute negli anni 2015 -2016, la Provincia di Pescara ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo-Pescara, il Ricorso per accertamento ordinario con atto RG n. 340/2019 valore causa € 4.387.539,22.

Con Sentenze TAR Pescara n. 411/2022, n. 428/2022 e n. 429/2022 del 21/10/2022 il giudice adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario. La Provincia di Pescara ha preso atto delle pronunce del Tar di Pescara e, conseguentemente, intende rivolgere tutte le istanze al giudice ordinario nel rispetto dei termini di scadenza.

Poiché nel caso che ci occupa le sentenze sono state tutte pubblicate il 26 ottobre 2022, le stesse passano in giudicato il 26 aprile 2023. Da tale data, pertanto, decorre l'ulteriore termine di tre mesi per riproporre le domande oggetto dei ricorsi davanti al Tar dinanzi al Tribunale Ordinario di L'Aquila".

Organismi partecipati

8. Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio provinciale n. 45 del 30 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 3 - Partecipazioni

Partecipata	Quota
Provincia e Ambiente s.p.a.	100%
Pescarainnova s.r.l.	36%
Le Antiche Terre d'Abruzzo s.c. a r.l.	4,68%
Centro Agroalimentare "La Valle della Pescara" s.c. a r.l.	4,54%
Autoparco Montesilvano	0,97%
Palacongressi s.p.a. in liquidazione	49%

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale e relazioni tecniche sulla gestione.

Con la revisione straordinaria delle partecipate effettuata con delibera n. 23 del 29 settembre 2017 era stato deciso il mantenimento della sola Provincia e Ambiente s.p.a..

Dalla lettura della delibera n. 45 del 2022, si prende atto che: "per la società Palacongressi S.p.a. (in liquidazione dal 2015) questo ente ha sollecitato il liquidatore ed il collegio sindacale a concludere le operazioni di liquidazione della società, tanto che con nota prot. U 9364 del 27/05/2021, la struttura operativa dell'ente ha notificato tale nota".

Ulteriormente, viene rappresentato che: *“per le società per le quali si è deciso di cedere le quote (Pescarainnova Srl, Le Antiche Terre D'Abruzzo Scarl, Centro Agro Alimentare "La Valle della Pescara" Scarl e Autoparco Montesilvano Srl), tenuto conto che le aste di vendita sono andate deserte e che le richieste di rimborso delle quote alle società non sono state accolte, sono state notificate la messa in mora e diffida per il rimborso delle quote con i seguenti atti: Pescarainnova Srl (prot. n. 21932 del 25/11/2021), Le Antiche Terre D'Abruzzo Scarl (prot. n. 21935 del 25/11/2021), Centro Agro Alimentare "La Valle della Pescara" Scarl (prot. n. 21934 del 25/11/2021) e Autoparco Montesilvano Srl (prot. n. 21926 del 25/11/2021)”*.

Il mantenimento della società Provincia e Ambiente s.p.a. è ritenuta necessaria in quanto quest'ultima è impegnata *“nell'attuazione della delega di funzione della Regione Abruzzo “A.P.E.: Attestazione Certificazione Energetica con L.R. n° 50 del 30/08/2017 di modifica alla L.R. n° 32/2015. La società, già operante sul territorio provinciale con il V.I.T., è stata incaricata per i controlli APE con delibera C.P. n. 46 del 08/11/2021”*.

In merito a quest'ultima società, si prende positivamente atto che con verbale dell'assemblea dei soci del 26 ottobre 2022 è stato nominato un Amministratore Unico che, tra l'altro, *“presterà la sua attività lavorativa in favore della società Provincia e Ambiente a titolo gratuito”*.

8.1. Come già evidenziato nel paragrafo 5.3, vanno rilevati i risultati negativi della società Centro Agro Alimentare *“La Valle della Pescara”* che, in base ai dati forniti nella delibera n. 45 del 2022 presenta una perdita di euro 315.438 nell'anno 2021.

8.2. L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente Provincia e gli organismi partecipati, ha comunicato che: *“i prospetti dimostrativi di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati (Provincia Ambiente Spa e Centro Agro Alimentare “La Valle della Pescara” soc. cons. arl recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dei rispettivi organi di controllo”*.

Nel questionario viene confermato che tale ricognizione è riferita solo alle due citate società.

Debiti fuori bilancio

9. In base alle informazioni estrapolate dalla relazione dell'Organo di revisione, l'Ente ha riconosciuto i debiti fuori bilancio per euro 243.743 di cui euro 133.698 per sentenze esecutive ed euro 110.045 per acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa.

Da quanto attestato dall'Organo di revisione i relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi del comma 5, dell'articolo 23, della legge n. 289 del 2002.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti e finanziati debiti per euro 40.665 nonché partite oggetto di pignoramenti già regolarizzati dall'Ente per euro 222.757.

Vengono segnalate partite da riconoscere per euro 22.026.

Dalle informazioni desunte dallo specifico questionario (prot. n. 4350 del 10 novembre 2022) emerge che i debiti riconosciuti nell'esercizio in esame siano pari ad euro 535.256 di cui euro 133.698 per sentenze esecutive ed euro 401.558 per acquisizioni di beni e servizi.

La discrepanza tra le informazioni della relazione dell'Organo di revisione e del questionario specifico è stata chiarita dall'Ente con riscontro istruttorio dal quale si evince che: *“il motivo dello scostamento con l'importo rilevato dall'Organo di Revisione nella relazione al Rendiconto (differenza di € 291.512,54) deriva dal software degli atti amministrativi che ha erroneamente fatto ripartire la numerazione delle delibere dell'ultima seduta consiliare (28/12/2021) dal numero «uno». Per mero errore materiale, tali delibere non sono state considerate dall'organo di revisione nell'elenco sopraddetto. Infatti la somma degli importi dei debiti fuori bilancio riconosciuti nella seduta del 28/12/2021 ammonta ad € 291.512,54, proprio la differenza in questione”*.

Ulteriori profili di esame

10. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

10.1. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente non ha rispettato il parametro “sostenibilità debiti finanziari” nell'anno 2021. Infatti, a fronte di un limite normativo del 16 per cento, il valore registrato è stato pari al 16,97 per cento (valore del 2020 pari all'11,58 per cento).

Si sollecita, pertanto, l'Ente ad attivare le necessarie azioni al fine di riportare l'indice al di sotto della soglia normativa di riferimento, considerando che lo sfioramento di anche solo un parametro, ma ripetuto nel tempo, pur non determinando una situazione di deficitarietà strutturale, denota difficoltà di gestione, che potrebbe sfociare in più gravi squilibri di bilancio.

10.2. In merito alla gestione degli strumenti di finanza derivata si prende atto, positivamente, che l'Ente, in continuità con il rendiconto 2020 dove aveva appostato euro 94.782, ha *“vincolato nell'avanzo di amministrazione (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) ulteriore importo di € 57.782,90 che determina un accantonamento complessivo di € 152.564,44”*.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

11. Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione

di misure correttive non può mai prescindere dall'analisi dell'“attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale” (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 7 aprile 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022;
- gli incassi aumentano da euro 43.970.177 del 2021 ad euro 68.963.307 del 2022; si riscontra, in particolare, un incremento delle entrate del Titolo 2 “*Trasferimenti correnti*” (da euro 3.204.719 nel 2021 ad euro 15.009.977 nel 2022) e della macroarea 4.00.00.000 “*Entrate in conto capitale*” che passa da euro 12.497.615 ad euro 21.387.753;
- i pagamenti passano da euro 38.829.224 del 2021 ad euro 61.691.479 del 2022; l'incremento è riconducibile, principalmente, ai “*Trasferimenti correnti*” - Siope: 1.04.00.00.000 - che passano da euro 7.440.769 ad euro 21.822.629 e alle “*Spese in conto capitale*” che da euro 11.369.303 passano ad euro 19.145.325;
- dall'analisi della stampa “disponibilità liquide” il fondo di cassa al 31 dicembre 2022 risulta pari ad euro 37.007.073.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio della riscossione dei crediti vantati nei confronti della Regione;
- alla corretta gestione amministrativa - contabile del disavanzo derivante dal rendiconto 2019;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi nonché al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al monitoraggio dell'attività delle società partecipate, adoperandosi in maniera attiva per la dismissione di quelle non ritenute strategiche.
- a vigilare sulle procedure di cui all'articolo 183 del Tuel, al fine di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio;

- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Provincia affinché ne dia comunicazione al Consiglio e all'Organo di revisione dell'Amministrazione provinciale di Pescara.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023.

Il Presidente relatore

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA